



A.S.D.  
SPORTING CLUB SASSUOLO

CODICE DI CONDOTTA

Revisione n° 0 del 19/07/2024

STORICO DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO		
REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	19-07-24	Prima emissione
	29-07-24	Prima approvazione

## INDICE

ART. 1. PREMESSA.....	4
ART. 2. DESTINATARI .....	4
ART. 3 DIFFUSIONE ED EFFICACIA .....	4
ART. 4 CONTROLLO SULL'OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA.....	5
ART. 5 OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO.....	5
ART. 6 REGOLE DI CONDOTTA GENERALI .....	5
ART. 7 REGOLE DI CONDOTTA DEGLI ALLENATORI, TECNICI, DIRIGENTI SPORTIVI.....	6
ART. 8 REGOLE DI CONDOTTA DEGLI ATLETI E DEI TESSERATI .....	7
ART. 9 REGOLE DI CONDOTTA DEI GENITORI O DEGLI ACCOMPAGNATORI.....	8
ART. 10 REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI, PER ALLENATORI, TECNICI E COLLABORATORI.....	8
ART. 11 SISTEMA DI SEGNALAZIONE .....	9
ART. 12 TUTELA DEL SEGNALANTE.....	10
ART. 13 SISTEMA DISCIPLINARE .....	10

## **ART. 1. PREMESSA**

Il Codice di Condotta definisce l'insieme dei valori e delle regole che l'A.S.D. SPORTING CLUB SASSUOLO (da ora in avanti anche SPORTING CLUB SASSUOLO o Associazione per brevità) osserva nello svolgimento delle sue attività sportive.

Lo SPORTING CLUB SASSUOLO è consapevole che, per mantenere alta l'immagine e la reputazione che ha acquisito e consolidato negli anni, occorre affiancare alle norme giuridiche previste dalle leggi vigenti e dal nostro ordinamento giuridico sportivo, quel complesso di regole etiche-comportamentali capaci di indirizzare le condotte di chi partecipa attivamente alla vita dell'Associazione al perseguimento del benessere psico-fisico degli atleti, dei tesserati e di tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica o dilettantistica, soprattutto se minori di età.

Il Codice di Condotta è approvato dal Consiglio Direttivo, unico organo deputato ad approvare gli aggiornamenti che si renderanno necessari per adattarlo alle esigenze e alle evoluzioni dell'Organizzazione.

## **ART. 2. DESTINATARI**

Le disposizioni contenute nel Codice di Condotta si applicano ai membri del Consiglio Direttivo, ai dirigenti, allo staff tecnico, ai tesserati, agli atleti, i genitori degli atleti e dei tesserati o coloro ai quali questi sono affidati, ai collaboratori, ai consulenti esterni, ai fornitori di servizi sportivi e ludici e ad ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'Associazione o negli spazi da essa gestiti.

I membri del Consiglio Direttivo sono deputati a dare concreta attuazione ai principi del Codice di Condotta nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In particolare, sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice nel fissare gli obiettivi dell'Associazione, nel proporre e realizzare i progetti e gli investimenti e nell'assunzione di quelle decisioni che abbiano riflessi sul benessere dei tesserati e degli atleti, in particolare minori di età.

## **ART. 3 DIFFUSIONE ED EFFICACIA**

Lo SPORTING CLUB SASSUOLO si impegna a portare a conoscenza dei Destinatari le regole di comportamento espresse nel presente Codice mediante comunicazioni interne e attività formative.

Il Codice di Condotta è disponibile e consultabile sul sito dell'Associazione al seguente indirizzo: [www.sportingclubsassuolo.it](http://www.sportingclubsassuolo.it) all'interno dell'area download. È altresì presente una copia cartacea del documento presso gli spazi comuni dell'Associazione.

A tutti i Destinatari sopraindicati è richiesto di confermare la comprensione e l'accettazione del Codice di Condotta mediante sottoscrizione di idonea dichiarazione. I Destinatari sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all'uopo previste dall'Associazione. L'ignoranza del Codice di Condotta non può essere invocata a nessun effetto.

Il personale interno è tenuto ad osservare le disposizioni definite nel presente Codice integrando le stesse con le norme che derivano dalle legislazioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati. L'osservanza delle disposizioni del Codice di Condotta deve essere considerata parte integrante dei vincoli contrattuali assunti dal personale dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2104 del codice civile. I fornitori ed eventuali partner commerciali sono, invece, tenuti ad osservare le regole definite nel Codice di Condotta sulla base di accordi contrattuali che prevedono adeguate sanzioni in caso di comportamenti lesivi. Per gli atleti e i tesserati l'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice.

#### **ART. 4 CONTROLLO SULL'OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA**

Lo SPORTING CLUB SASSUOLO ha nominato, nel rispetto di quanto disposto dal n° 3 della delibera della Giunta del CONI n° 255 del 25 luglio 2023 il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" (da ora anche "Responsabile") al quale compete un'attività di verifica e di monitoraggio sull'osservanza e sull'attuazione delle regole comportamentali definite nel presente Codice.

#### **ART. 5 OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO**

Lo SPORTING CLUB SASSUOLO svolge la sua attività nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e nel rispetto dei principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività. L'Associazione richiede al personale la conoscenza delle leggi, dei regolamenti, e delle disposizioni che interessano lo svolgimento delle proprie attività al fine di diffondere una sana cultura sportiva ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riguardo ai minori di età.

#### **ART. 6 REGOLE DI CONDOTTA GENERALI**

Ai Destinatari del presente Codice ed a coloro che agiscono nell'interesse dell'Associazione è fatto divieto di:

- assumere atteggiamenti discriminatori o inappropriati con riguardo alla razza, al colore della pelle, al sesso, all'orientamento sessuale, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla nazionalità o all'origine sociale, alla disponibilità economica, alla nascita o a fatti personali di altra natura;
- colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di un'altra persona;
- agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;
- avere relazioni con minori che possano essere considerate di natura discriminatoria, di sfruttamento, di maltrattamento o di abuso;
- usare un linguaggio non rispettoso e offensivo;
- comportarsi in maniera inadeguata rispetto al contesto in cui ci si trova;
- stabilire o intrattenere contatti diretti con gli atleti, soprattutto se minori di età, che esulino da quelli strettamente necessari per le attività sportive;
- tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la sicurezza degli atleti;

- invitare a momenti conviviali non organizzati dall'Associazione atleti minorenni, salvo l'aver ottenuto il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo che porti a discriminare, a trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

Lo SPORTING CLUB SASSUOLO richiede, pertanto, ai Destinatari e a coloro che agiscono nell'interesse dell'Associazione, di seguire le seguenti regole comportamentali:

- agire secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti di chiunque ed in particolar modo nei confronti degli atleti minorenni;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- garantire la sicurezza e la salute degli atleti, dei tesserati ed in generale di chiunque entri in contatto con l'Associazione impegnandosi a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando atleti e Tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con atleti e tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni;
- segnalare senza indugio al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **ART. 7 REGOLE DI CONDOTTA DEGLI ALLENATORI, TECNICI, DIRIGENTI SPORTIVI**

Il Consiglio Direttivo, i dirigenti, i tecnici, hanno il dovere di:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli atleti e dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli atleti e dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con gli atleti ed i tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra gli atleti ed i tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare immediatamente cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli atleti e dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al "Responsabile" abusi, violenze e discriminazioni anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
- Segnalare senza indugio al "Responsabile", ed eventualmente all'Ufficio per la Tutela nonché all'Ufficio del Procuratore federale istituiti internamente alla FITP, situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **ART. 8 REGOLE DI CONDOTTA DEGLI ATLETI E DEI TESSERATI**

Gli atleti ed i tesserati, di qualunque livello o categoria, devono:

- sottoscrivere il patto di corresponsabilità adottato dall'Associazione;
- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- comunicare a dirigenti sportivi, tecnici ed allenatori situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- rispettare sempre gli avversari;
- rispettare sempre gli arbitri riconoscendo che ogni decisione è presa nel rispetto dei regolamenti vigenti;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici e degli allenatori
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutore;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte o eventi istituzionali;

- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- segnalare senza indugio al "Responsabile" situazioni, anche potenziali, che esponano gli atleti o i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

#### **ART. 9 REGOLE DI CONDOTTA DEI GENITORI O DEGLI ACCOMPAGNATORI**

I genitori, gli accompagnatori, gli esercenti la responsabilità genitoriale, devono:

- rispettare gli atleti, anche avversari, in occasioni delle manifestazioni sportive o delle competizioni di qualunque genere e tipo;
- rispettare i genitori, gli accompagnatori, gli esercenti la responsabilità genitoriale degli atleti avversari;
- controllare e incentivare sane abitudini sportive ed alimentari per gli atleti;
- rispettare dirigenti, allenatori, preparatori e chiunque stia lavorando sulla crescita sportiva dell'atleta;
- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi da o verso qualsiasi atleta, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, non pubblicare fotografie o commenti sui bambini e sui ragazzi, sulle loro famiglie attraverso i social media senza il permesso dei diretti interessati ovvero in caso di minorenni, dei loro genitori;
- informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite dall'Associazione in base all'attività/evento evitando situazioni di tensione

#### **ART. 10 REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL'ATTIVITÀ CON I MINORI, PER ALLENATORI, TECNICI E COLLABORATORI**

In occasione di attività svolte con i minori è necessario:

- essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge l'attività sportiva;
- consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l'accesso alle strutture ed ai campi durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
- ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli atleti o tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;



- astenersi dal creare situazioni di intimità con l'atleta o il tesserato minorenni;
- comunicare e condividere con l'atleta o il tesserato minorenni gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con l'atleta o il tesserato minorenni anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con l'atleta o il tesserato minorenni qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni";
- garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;
- valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale;
- trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;
- incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

## **ART. 11 SISTEMA DI SEGNALAZIONE**

I Destinatari del presente Codice, e in generale tutti i soggetti coinvolti nell'ambito delle attività sportive, che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione al "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" tramite l'utilizzo dei canali interni di segnalazione attivati.

Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo [segnalazioniscsassuolo@gmail.com](mailto:segnalazioniscsassuolo@gmail.com) avendo cura di evidenziare il contenuto riservato della comunicazione.

Oltre ai canali di segnalazione sopra indicati si ricorda, in particolare agli atleti, ai tesserati, ai tecnici, agli istruttori, agli ufficiali di gara, ed in generale a tutto il personale coinvolto in ambito federale, che la FITP ha istituito il servizio di segnalazione sul proprio sito internet istituzionale, in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. La specifica procedura di segnalazione è dettagliata all'interno del Regolamento adottato dalla FITP e individua come destinatari della stessa l'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio per la Tutela. I Destinatari dovranno adeguarsi alla procedura di segnalazione sopra descritta e meglio indicata nel citato Regolamento.

## **ART. 12 TUTELA DEL SEGNALANTE**

LO SPORTING CLUB SASSUOLO garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dalle leggi vigenti, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone coinvolte, nonché la reputazione dell'autore della violazione segnalata.

Il Sistema disciplinare adottato dall'Associazione prevede, inoltre, l'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chiunque violi le tutele poste dalla legge a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Associazione garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile. Il segnalante ha la facoltà di chiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore Federale o ad altro Organo.

Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità dello stesso per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

## **ART. 13 SISTEMA DISCIPLINARE**

Eventuali violazioni del presente Codice di Condotta da parte dei Destinatari saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che ha il compito di verificare e decidere l'applicazione delle relative sanzioni.

Il sistema disciplinare è stato definito nel rispetto delle leggi vigenti, delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro, in conformità a quanto richiesto dai "Principi fondamentali del CONI", dalle Linee Guida FITP e dal Regolamento FITP, e nel rispetto della contrattazione collettiva applicata e delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Le sanzioni disciplinari eventualmente applicabili possono essere:

- richiamo verbale nei casi di mancanze di minore entità;
- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;
- sospensione dall'attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme;
- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Modello e del Codice di Condotta senza il diritto di vedersi rimborsata tutta o in parte la quota d'iscrizione versata.

Le violazioni delle disposizioni del Codice di Condotta da parte dei fornitori, collaboratori esterni e consulenti saranno, invece, sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi incarichi professionali o accordi contrattuali.